Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 27 gennaio 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 gennaio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Visto l'art. 41 della legge predetta che demanda al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Decreta:

CAPO I
REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

Art. 1.
(Definizioni)

Agli effetti del presente decreto, per « legge » si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per « registro » il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 1 della legge predetta; per « Camera di commercio » la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per « tabelle merceologiche » o « tabelle » le tabelle merceologiche determinate con decreto 30 agosto 1971 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2.
(Formazione del registro)

Il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, che deve istituirsi presso ciascuna camera di commercio, può essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione è effettuata dal segretario generale della camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.

Nel registro debbono essere indicati:

a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'iscritto; se trattasi di società, denominazione o ragione e sede sociale e, se la società è soggetta allo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;

b) data dell'iscrizione nel registro;

c) attività economica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione, distinta e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto;

d) autorizzazioni comunali;

e) licenze di pubblica sicurezza, ove prescritte;

f) ubicazione del locale destinato all'esercizio del commercio, all'ingrosso o al minuto, o alla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Il registro può essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.

Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attività commerciale (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti o bevande), il settore merceologico (alimentare, non alimentare, misto), la tabella merceologica e, per i commercianti all'ingrosso e gli ambulanti di cui all'art. 3 della legge, le categorie merceologiche.

Art. 3.
(Iscrizione al registro)

La domanda di iscrizione al registro deve essere redatta in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

L'iscrizione può essere ottenuta soltanto presso la camera di commercio della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica la sede legale.

I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini non italiani chiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio nella cui circoscrizione intendono svolgere la loro attività.

Art. 4.
(Sezione speciale per gli ambulanti)

Sono iscritti alla speciale sezione del registro di cui all'art. 3 della legge coloro che intendono esercitare in forma ambulante ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327, la vendita di merci al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Non è considerata attività ambulante di vendita di merci o di somministrazione di alimenti o bevande quella effettuata, su aree pubbliche, con impianti fissati permanentemente al suolo.

I venditori in forma ambulante possono accedere agli edifici divisi in appartamenti, per l'esercizio della loro attività, solo con il consenso della persona preposta alla custodia dell'edificio o, in mancanza, con il consenso degli inquilini. In ogni caso la vendita a domicilio deve essere effettuata senza usare modi molesti e fastidiosi, per non recare disturbo alla quiete e alla tranquillità delle persone.

Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono in possesso della licenza per l'eser-

cizio del commercio in forma ambulante di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, ed esercitano l'attività di vendita mediante impianti fissati permanentemente al suolo debbono richiedere, ed hanno diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 42 della legge, l'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge stessa. La loro iscrizione al registro avviene ai sensi dell'art. 42 della legge e non va effettuata nella sezione speciale degli ambulanti.

I soggetti di cui al comma precedente debbono richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge al comune nel quale gli impianti di vendita risultino installati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

(*Commissione per la tenuta del registro - Composizione*)

La commissione per la tenuta del registro è presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quando esistono per una categoria più organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentatività, in rapporto al grado della medesima e tenendo anche conto dei risultati delle elezioni effettuate per la nomina dei delegati degli esercenti attività commerciali all'assemblea della cassa mutua provinciale.

Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o, in mancanza, da quelle nazionali, con l'osservanza della norma di cui al comma precedente.

In caso di mancata designazione, il Prefetto invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente.

Il segretario della commissione è un funzionario camerale designato dal segretario generale della camera di commercio.

Art. 6.

(*Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni*)

La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta.

Art. 7.

(*Annotazione nel registro del trasferimento di sede*)

Qualora il soggetto iscritto al registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, sia alla camera di commercio presso la quale è iscritto sia a quella nella cui circoscrizione si trasferisce. Le commissioni per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, provvedono, rispettivamente, alla cancellazione e alla nuova iscrizione. La camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento.

L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia.

Art. 8.

(*Commercio all'ingrosso mediante installazioni mobili*)

Al commercio all'ingrosso esercitato mediante unità mobili di vendita non si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge e della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

L'unità mobile non può essere utilizzata per la vendita su aree pubbliche, ma solo presso commercianti, grossisti o dettaglianti, od utilizzatori professionali od altri utilizzatori in grande. Può essere formata anche da due o più installazioni, che facciano parte di un medesimo complesso operativo.

Art. 9.

(*Commercio al minuto e somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili*)

Coloro che al di fuori dei casi previsti nell'art. 3 della legge e nella legge 5 febbraio 1934, n. 327, intendono esercitare con unità mobili di vendita, anche a mezzo di loro incaricati o dipendenti, l'attività di commercio al minuto debbono iscriversi nel registro per il settore merceologico e la tabella merceologica corrispondenti, secondo le norme della legge e del presente decreto.

La vendita può essere effettuata solamente nelle aree pubbliche, secondo le norme dei regolamenti locali e le eventuali direttive contenute nei piani comunali.

L'unità mobile può essere formata anche da due o più installazioni, che facciano parte di un medesimo complesso di vendita operante in una medesima area.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a coloro che intendono esercitare la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ai sensi del primo comma.

Art. 10.

(*Iscrizione delle cooperative di consumo*)

Le cooperative di consumo e i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, che esercitano o intendono esercitare una o più delle attività previste dall'art. 1 della legge, sono iscritti nel registro, su loro

semplice richiesta, senza essere assoggettati alla osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge.

Gli enti di cui al comma precedente, che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano una delle attività previste dall'art. 1 della legge stessa, debbono presentare la richiesta per la relativa iscrizione nel registro entro il termine massimo di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 11.
(*Iscrizione delle associazioni volontarie*)

Le associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di alimenti o bevande che esercitano o intendono esercitare l'attività prevista dall'art. 1, n. 3, della legge sono iscritte nel registro di cui al detto articolo, su loro semplice richiesta, senza essere assoggettate all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge.

Gli enti di cui al comma precedente che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande debbono presentare la richiesta per l'iscrizione nel registro entro il termine massimo di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 12.
(*Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame*)

L'esame di idoneità all'esercizio del commercio al minuto di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività commerciale e su nozioni di carattere particolare attinenti alla specializzazione merceologica per la quale è richiesta l'iscrizione, in conformità all'allegato n. 2 al presente decreto.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente le tabelle merceologiche vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:

a) tabelle I, V, VI, VII;
b) tabelle II, III, IV;
c) tabella VIII;
d) tabelle IX, X, XI;
e) tabella XII;
f) tabella XIII;
g) tabella XIV.

Chi intende svolgere un'attività di vendita in base alla norma di cui al settimo comma del successivo articolo 53, sostiene l'esame con riferimento ai prodotti o categorie di prodotti per cui chiede l'iscrizione. Le materie d'esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui al secondo comma del presente articolo, nei quali siano compresi i prodotti cui si riferisce la domanda d'esame.

Coloro che intendono sostenere l'esame devono presentare domanda alla camera di commercio, indicando per quale specializzazione merceologica intendono ottenere l'iscrizione.

L'esame è orale e si svolge in forma di colloquio.

Art. 13.
(*Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso: esame*)

L'esame di idoneità all'esercizio del commercio allo ingrosso di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto con riferimento alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione al registro.

Le materie d'esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui all'art. 12 del presente decreto, escluso il gruppo *c*), nei quali siano comprese le categorie richieste.

La commissione d'esame è quella di cui al successivo art. 14.

La domanda d'esame è presentata dall'interessato alla camera di commercio con l'indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.

Art. 14.
(*Commissione d'esame*)

La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale, è presieduta dal segretario generale, o da un vice segretario generale, della camera di commercio ed è costituita dai seguenti membri:

un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;

un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

il medico provinciale o altro funzionario da lui designato;

un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La giunta camerale nomina, altresì, un esperto del commercio per ciascuno dei primi sei gruppi merceologici indicati nel secondo comma del precedente art. 12. Egli è chiamato a far parte della commissione, per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza.

La commissione è integrata con il veterinario provinciale, o altro funzionario da lui designato, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo *b*) di cui al secondo comma del precedente art. 12.

Per gli esami concernenti categorie di prodotti relativi alla tabella XIV, la commissione è integrata, con sua deliberazione, da un esperto della materia relativa alle dette categorie merceologiche.

Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio.

La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame.

La commissione d'esame dura in carica due anni. I suoi membri possono essere confermati.

La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

Art. 15.

(Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale)

Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto dell'art. 17, primo comma, del presente decreto.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, è provato, se trattasi di attività commerciale esercitata in proprio, mediante certificazione della iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare la iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore, mediante l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata con legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Nei casi in cui tale legge non trovi applicazione la qualità di familiare coadiutore può essere provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro, in base, ove occorra, a indagini esperite dalla camera di commercio.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, è riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo campo di applicazione.

Art. 16.

(Applicazione dell'art. 5, n. 2, della legge a chi abbia ottenuto l'iscrizione mediante esami)

Colui che abbia ottenuto l'iscrizione nel registro dopo aver conseguito l'idoneità ai sensi dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge può ottenere l'iscrizione ai sensi del n. 2 di tale articolo, quando si siano verificate le circostanze previste dallo stesso n. 2.

La norma di cui al comma precedente non è applicabile quando si intenda esercitare il commercio dei prodotti di cui al successivo art. 17, primo comma.

Art. 17.

(Requisiti professionali per la vendita dei prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge)

I prodotti il cui commercio può essere esercitato solo da coloro che siano in possesso del requisito di cui al punto 1) dell'art. 5 della legge sono le carni di tutte le specie animali, la pasticceria fresca e i dolciumi freschi, i gelati e i prodotti di gastronomia.

La norma predetta non è applicabile ai prodotti surgelati, venduti in conformità alle norme che li riguardano.

Art. 18.

(Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: esame)

L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 6, n. 1, della legge è sostenuto davanti alla commissione prevista dal precedente art. 14.

Le materie d'esame sono indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto.

La domanda d'esame è presentata alla camera di commercio.

Art. 19.

(Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: pratica commerciale)

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, n. 2, della legge è provato ai sensi del precedente art. 15, secondo e terzo comma.

Art. 20.

(Corsi professionali)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 3, della legge, il corso professionale deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale, ai sensi del primo comma dell'art. 22 del presente decreto.

Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 3, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita, allo ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto dell'art. 17, primo comma, del presente decreto.

Art. 21.

(Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero)

Per i cittadini italiani che hanno svolto all'estero le attività disciplinate dalla legge e dal presente decreto il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, primo comma, n. 2, e 6, n. 2, della legge è attestato dalle autorità consolari italiane.

Se essi hanno seguito all'estero con esito positivo corsi professionali, la validità degli stessi ai fini del possesso del requisito di cui agli articoli 5, n. 3, e 6, n. 3, della legge è accertata secondo le norme in vigore.

Per i cittadini non italiani il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, primo comma, numeri 2 e 3, e 6, numeri 2 e 3, della legge è attestato in conformità alle norme in vigore. In base alle stesse norme è accertata

la validità dei corsi professionali ai fini del possesso del requisito di cui agli articoli 5, n. 3, e 6, n. 3, della legge, quando essi siano stati seguiti all'estero.

Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea il possesso dei requisiti predetti è attestato dalle autorità ed organismi designati dai rispettivi stati in conformità alle direttive comunitarie. La validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti in conformità alle direttive comunitarie.

Art. 22.
(*Dipendente qualificato*)

E' dipendente qualificato, agli effetti dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione o, agli effetti dell'art. 6, n. 2, della legge, direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti o bevande o all'amministrazione dei relativi esercizi.

Il requisito di dipendente qualificato è accertato in base ad idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha svolto la sua attività, tenendo conto anche delle qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi di lavoro.

La commissione per la tenuta del registro provvede ad accertare, ove occorra, la veridicità delle dichiarazioni contenute nei documenti presentati.

Art. 23.
(*Iscrizione delle società*)

Le persone giuridiche sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art. 2, secondo comma, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali.

Qualora sia richiesta l'iscrizione di una persona giuridica, con l'indicazione di due o più rappresentanti legali, può essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.

Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non comportano la cancellazione della società dal medesimo, purchè il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma, della legge.

Le modificazioni di cui al comma precedente vanno comunicate dalla società alla camera di commercio, nel cui registro è iscritta, entro trenta giorni dalla data dalla quale hanno effetto.

Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti di società si intendono anche le persone che una società, mediante apposita procura, investe della propria rappresentanza ai fini suddetti.

Art. 24.
(*Cancellazione dal registro*)

La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente i comuni e le autorità di pubblica sicurezza che abbiano rilasciato autorizzazioni amministrative, per i conseguenti provvedimenti di propria competenza.

Art. 25.
(*Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge*)

La domanda d'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 9 della legge deve essere formulata in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale, e per la sua tenuta, si applicano le stesse norme stabilite per il registro.

Accanto al nome dell'iscritto è indicata anche la denominazione dell'impresa o dell'ente pubblico che ha provveduto all'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco speciale può essere ottenuta, oltre che per l'institore, per qualsiasi dipendente della impresa o dell'ente pubblico che ne abbia i requisiti.

L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale il soggetto che provvede alla iscrizione ha la sua residenza o sede legale.

Il preposto alla gestione, che sia il rappresentante legale della società cui il punto di vendita o l'esercizio pubblico appartengono, deve essere iscritto nell'elenco speciale ed avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 4 della legge.

Colui che sia iscritto nell'elenco speciale può essere preposto a qualsiasi punto di vendita o esercizio pubblico della medesima impresa o del medesimo ente pubblico in relazione all'attività commerciale per la quale l'iscrizione è stata effettuata. Il suo trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o del medesimo ente pubblico non è soggetto ad alcuna formalità.

Art. 26.
(*Preposizione alla gestione di punti di vendita o di esercizi pubblici*)

Nessuno può essere preposto alla gestione di più punti di vendita o esercizi pubblici.

Quando gli esercizi si trovino in un medesimo locale o complesso di locali ed appartengano ad una medesima impresa, questa ha facoltà di preporre alla ge-

stione anche una sola persona, fatta comunque salva l'applicazione delle norme sui requisiti richiesti per l'iscrizione in rapporto ai tipi di attività, ai settori e alle specializzazioni merceologiche.

Art. 27.
(*Preposizione alla gestione - Obbligatorietà*)

Le attività di cui all'art. 1 della legge, quando non siano esercitate direttamente dal titolare dell'impresa, debbono essere esercitate da persona preposta ai sensi dell'art. 9 della legge.

Chi è iscritto nell'elenco speciale può anche essere preposto ad uno o più reparti di un medesimo esercizio.

Nei punti di vendita e negli esercizi pubblici già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge le attività di cui al primo comma possono essere continuate, purchè la domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 28.
(*Preposizione alla gestione per le cooperative di consumo e le associazioni volontarie*)

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 25, 26 e 27 si applicano anche alle cooperative di consumo e loro consorzi e alle associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto.

Art. 29.
(*Diritti dovuti per l'iscrizione*)

Il diritto fisso, al cui pagamento è subordinata l'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale, è corrisposto nella misura di lire 5000 dai richiedenti l'iscrizione nella sezione speciale degli ambulanti e dagli enti di cui all'art. 10 del presente decreto e nella misura di lire 15.000 da tutti gli altri.

Colui che con la medesima domanda richiede l'iscrizione per più specializzazioni merceologiche è tenuto al pagamento di un solo diritto fisso.

Qualora venga richiesta l'iscrizione all'elenco speciale, anche se con unica domanda, per più persone, il diritto fisso è corrisposto per ciascuna persona.

Il diritto fisso è dovuto anche nei casi di nuova iscrizione conseguente al trasferimento di residenza o di sede legale.

Art. 30.
(*Esenzione dall'iscrizione*)

L'attività di vendita al pubblico o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande esercitata in alberghi o in complessi ricettivi complementari può essere svolta senza la osservanza delle norme della legge, quando sia esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi speciali relative all'attività ricettiva.

Art. 31.
(*Enti pubblici*)

Quando le attività previste dall'art. 1 della legge siano esercitate dagli enti pubblici in conformità alle leggi e ai regolamenti che li disciplinano o ai loro statuti, le norme della legge e quelle del presente decreto sono applicabili soltanto per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 9 della legge, nell'elenco speciale annesso al registro, dei preposti alla gestione di ciascun punto di vendita o di ciascun esercizio pubblico.

CAPO II
PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO

Art. 32.
(*Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali*)

I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva di cui al Capo II della legge debbono tendere al graduale conseguimento di una più ampia dimensione media degli esercizi commerciali, considerando anche l'opportunità di stabilire limiti minimi di superficie di vendita particolarmente per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale consumo e agli altri prodotti di uso corrente.

I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni si tenga conto dell'opportunità di promuovere e facilitare l'apertura di esercizi destinati ad integrare altre forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori.

Nei piani debbono essere contenute norme e direttive per la razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture dell'apparato distributivo e per assicurare che il servizio distributivo, nelle varie zone, sia prestato nelle forme rispondenti alle esigenze del pubblico, avuto riguardo alle necessità particolari delle zone di nuovo insediamento.

Nella formazione dei piani si tiene conto anche della entità e del prevedibile sviluppo del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge, del commercio al minuto esercitato mediante unità mobili di vendita e delle altre forme di distribuzione previste dalla legge e dal presente decreto.

I piani non possono fissare, per il rilascio delle autorizzazioni, alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso riferibile all'intero territorio comunale o a singole zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche.

Nella formazione dei piani e nel rilascio delle autorizzazioni alla vendita debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali

di coordinamento, con i piani di assetto del territorio approvati dalle competenti autorità regionali e ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonchè le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della regione.

Nella elaborazione dei piani l'autorità comunale può avvalersi della collaborazione della camera di commercio.

Art. 33.

(*Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo*)

Al fine di consentire e promuovere a norma dell'art. 12 della legge, secondo comma, un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformità alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distributiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella merceologica VIII e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie è facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi alimentari di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è ripartito tra le specializzazioni merceologiche previste nelle tabelle I, II, III e VI.

Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione è unico per tutti i generi di largo e generale consumo.

Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non può essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.

Art. 34.

(*Superficie minima dei locali di vendita*)

Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

Nello stabilire la superficie minima dei locali adibiti alla vendita l'autorità competente effettua la determinazione di tale superficie per il settore merceologico alimentare e per quello non alimentare, distintamente per le varie specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971. Per le categorie merceologiche corrispondenti alla tabella XIV l'eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie avrà riguardo alla natura delle categorie di prodotti posti in vendita.

Art. 35.

(*Localizzazione dei centri commerciali e degli esercizi con superficie di vendita superiore a* 400 *metri quadrati*)

Qualora i piani regolatori particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate determinino gli spazi riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed agli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, la localizzazione di tali impianti di vendita deve essere stabilita dagli strumenti urbanistici predetti con generico riferimento limitato alla zona o alle zone prescelte, senza alcuna indicazione di aree o stabili determinati.

Art. 36.

(*Rilevazione della consistenza della rete distributiva*)

Ai fini dell'approvazione e della revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e ai fini d'istituto delle camere di commercio, coloro che svolgono le attività indicate nell'art. 1 della legge sono tenuti a fornire ai comuni e alle camere di commercio le notizie previste nelle schede informative di cui all'allegato n. 3 al presente decreto.

Le notizie predette sono fornite con riferimento, la prima volta, alla situazione esistente al 31 dicembre 1972 e, successivamente, con periodicità quadriennale e debbono essere trasmesse entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Le schede informative sono stampate e distribuite dalle camere di commercio.

Art. 37.

(*Commissioni previste dagli articoli* 15, 16 *e* 17 *della legge*: *nomina*)

Gli studiosi e gli esperti dei problemi della distribuzione previsti dall'art. 19 della legge sono nominati con provvedimento della stessa autorità che ha nominato la commissione.

Le commissioni hanno facoltà di sentire coloro che intendono aprire i centri commerciali al dettaglio e i punti di vendita di cui all'art. 27 della legge.

Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 15 della legge sono designati dalle rispettive organizzazioni comunali di categoria. Quando esistano per una categoria più organizzazioni e nessuna abbia un grado di rappresentatività di assoluta prevalenza, le designazioni sono ripartite tra di esse. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione comunale, la designazione deve essere effettuata, con lo stesso criterio, dalle organizzazioni provinciali o, in mancanza, dalle organizzazioni regio-

nali o, mancando anche quest'ultime, dalle organizzazioni nazionali corrispondenti. Quando la designazione è effettuata dalle organizzazioni provinciali, si tiene anche conto dei risultati delle elezioni svolte per la nomina dei delegati degli esercenti attività commerciali all'assemblea della cassa mutua provinciale.

Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 17 della legge sono designati dalle organizzazioni regionali, secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.

In caso di sua assenza o impedimento il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato è rappresentato dal funzionario che ne fa le veci nell'ufficio.

Art. 38.

(*Commissioni previste negli articoli* 15, 16 *e* 17 *della legge*: *funzionamento*)

Le commissioni di cui al presente articolo deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato soltanto in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

Il segretario delle commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge è un funzionario comunale nominato dal sindaco.

Il segretario della commissione prevista dall'art. 17 della legge è un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

I membri delle commissioni di cui al presente articolo che senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

Art. 39.

(*Spese di funzionamento delle commissioni*)

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 4, 15 e 16 e 17 della legge sono a carico, rispettivamente, delle camere di commercio, dei comuni e delle regioni.

Art. 40.

(*Revisione del piano comunale*)

Qualora in situazioni particolari si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o di alcuni settori merceologici, il piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, con la stessa procedura prevista per l'approvazione. La variazione determina la data d'inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facoltà di variazione.

Capo III

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 41.

(*Autorizzazione amministrativa*)

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita al minuto deve essere formulata in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il comune dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'autorizzato è iscritto. La medesima comunicazione va data, entro lo stesso termine, dall'autorità di pubblica sicurezza che abbia rilasciato un'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Entro trenta giorni dalla data di apertura dell'esercizio, l'interessato comunica alla camera di commercio l'ubicazione del locale destinato all'esercizio del commercio, all'ingrosso o al minuto, o alla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. La variazione dell'ubicazione di tale locale va comunicata dall'interessato alla camera di commercio entro trenta giorni dalla sua effettuazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge, il richiedente l'autorizzazione deve fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, in relazione alle caratteristiche dell'esercizio e, per i centri urbani, alle caratteristiche della zona.

Art. 42.

(*Trasferimento degli esercizi di vendita*)

Qualora il piano comunale ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è subordinato alla sola sua comunicazione al comune, che deve essere effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.

In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, può consentire il temporaneo trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.

Art. 43.

(*Ampliamento degli esercizi di vendita*)

Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per

i generi di largo e generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione al comune entro sessanta giorni.

Art. 44.

(*Revoca dell'autorizzazione amministrativa*)

Della revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale il comune dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente l'autorità di pubblica sicurezza dà notizia alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto della revoca dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Art. 45.

(*Grandi strutture di vendita*)

Colui che intende creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano.

Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme direttive del piano.

Art. 46.

(*Nullaosta regionale*)

Ai fini del nullaosta regionale di cui all'art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande per l'apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purchè gli interessati abbiano i requisiti di legge e purchè siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, di cui all'art. 24 della legge, ultimo comma.

Gli interessati inviano per conoscenza alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge.

La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dalla giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge.

Quando la giunta regionale concede il nullaosta, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta medesimo, sempre che sussistano le condizioni di legge e siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, indicati nell'ultimo comma dell'art. 24 della legge.

Art. 47.

(*Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione*)

Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 48 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Il subentrante per atto tra vivi ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purchè all'atto del trasferimento dell'esercizio sia già iscritto nel registro. Egli deve entro novanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento richiedere il rilascio della nuova autorizzazione.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare l'attività del dante causa. Egli deve, entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, richiedere alla camera di commercio l'iscrizione nel registro e al comune il rilascio della nuova autorizzazione. La autorizzazione è rilasciata quando l'interessato comprovi, entro un anno dalla data predetta, l'avvenuta iscrizione nel registro. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Qualora il subentrante non chieda, secondo le norme e nei termini previsti dal presente articolo, l'iscrizione nel registro e la nuova autorizzazione, egli decade dalla facoltà di continuare l'attività del dante causa.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto ad ottenerla.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.

Nei casi in cui a norma del precedente art. 43 l'attività di vendita sia esercitata su una superficie minore di quella minima prescritta, il nuovo titolare è obbligato ad adeguarsi alle norme relative alle superfici mi-

nime, se non sia il gestore pro tempore, o il coniuge o il discendente in linea diretta entro il terzo grado del precedente titolare.

Art. 48.

(Subingresso di esercenti di attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione)

Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita, al minuto o all'ingrosso, sia subordinato soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprietà dell'esercizio, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purchè sia già iscritto nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio stesso.

Nel caso di cui al comma precedente il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare l'attività del dante causa soltanto se richieda l'iscrizione nel registro entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo e l'ottenga entro un anno da tale data.

Il termine di un anno di cui al comma precedente è prorogato dalla commissione per la tenuta del registro quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato.

Art. 49.

(Subingresso di esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande)

Il subentrante per causa di morte nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande deve richiedere entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo l'iscrizione nel registro.

Tale richiesta ha validità provvisoria d'iscrizione, la quale deve essere ottenuta entro un anno dalla data indicata nel comma precedente. Tale termine è prorogato dalla Commissione per la tenuta del registro quando il ritardo nell'iscrizione non risulti imputabile all'interessato.

Art. 50.

(Spacci interni)

La distribuzione di merci e di alimenti o bevande ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dal medesimo articolo ed è consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per gli articoli casalinghi. Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, i cui titolari hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione comunale per continuare la vendita degli stessi prodotti.

L'autorizzazione comunale è rilasciata al titolare dello spaccio interno alla sola condizione che provi la iscrizione della persona preposta alla vendita nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.

I titolari degli spacci interni già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge debbono richiedere l'iscrizione dei preposti e l'autorizzazione comunale entro un anno dall'entrata in vigore della legge, a pena di cessazione dell'esercizio dell'attività di vendita.

La somministrazione di alimenti o bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, ma solo a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, e a quelle igienico-sanitarie.

Per le cooperative di consumo e i consorzi di cui all'art. 34 della legge il rilascio dell'autorizzazione comunale non è subordinato all'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale e alle limitazioni di carattere merceologico previste dal primo comma del presente articolo, nè alle norme e direttive previste dai piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, purchè la vendita sia effettuata esclusivamente in favore dei soci.

Gli enti di cui al comma precedente già operanti alla data d'entrata in vigore della legge devono richiedere l'autorizzazione comunale entro un anno dalla data predetta, a pena di cessazione dell'esercizio dell'attività di vendita.

Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non è soggetto alle norme della legge e del presente decreto.

Art. 51.

(Distribuzione e somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici)

L'autorizzazione comunale per l'installazione di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di merci è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano già l'attività di vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici debbono richiedere, entro un anno dalla data predetta, l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione comunale prevista dall'art. 35 della legge stessa, a pena di cessazione della attività di vendita, e hanno diritto ad ottenerle. In luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 35 della legge va richiesta quella prevista dall'art. 24 della legge stessa, quando si tratti del caso contemplato dal quinto comma del presente articolo.

L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nella sua tabella merceologica è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso comune è rilasciata, su domanda dell'interessato, un'unica autorizzazione.

Qualora la vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio al minuto ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge.

L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, a quelle di pubblica sicurezza.

L'installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze, di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata all'osservanza delle stesse norme contenute nel terzo comma del presente articolo.

L'installazione negli spacci previsti dall'art. 34, primo comma, della legge e negli altri casi contemplati da tale articolo, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, salva l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di pubblica sicurezza.

Alla vendita e alla somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici non si applicano gli articoli 25, 26 e 27 del presente decreto.

Art. 52.
(*Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale*)

Le forme speciali di vendita di cui all'art. 36 della legge sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale.

Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio. Ai loro incaricati si applicano le disposizioni del presente articolo e quella dell'art. 4, terzo comma, del presente decreto.

L'autorità di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio o la propaganda commerciale di cui all'art. 36 della legge è quella della sede legale dell'impresa.

L'autorità di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile della impresa e deve essere firmato da quest'ultimo.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attività, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.

Art. 53.
(*Tabelle merceologiche*)

Un esercizio può vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita.

Le norme sulle tabelle merceologiche cui deve riferirsi l'autorizzazione comunale alla vendita sono indicate nel decreto ministeriale 30 agosto 1971 e nel presente articolo.

Le possibilità, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, relative a determinati prodotti.

In deroga alle disposizioni del primo comma, la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purchè siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio.

L'autorizzazione comunale per la tabella VII è valida per la vendita, oltre che dei prodotti in essa espressamente indicati, del pane, delle paste alimentari, degli sfarinati e dei prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati.

Gli esercenti delle imprese previste nell'art. 45 della legge, numeri 2, 3 e 7, possono ottenere, con l'osservanza delle norme della legge stessa e del presente decreto, autorizzazioni comunali anche per la vendita limitata a particolari prodotti o categorie di prodotti, in deroga al primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971, tenuto conto della natura degli esercizi e degli usi generali o locali e delle esigenze del pubblico. Le farmacie potranno, in particolare, ottenere autorizzazioni, ai sensi degli articoli 24 e 25 della

legge, per la vendita dei prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati e dei prodotti destinati all'igiene della persona.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prefettizia di cui al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, hanno titolo ad ottenere l'autorizzazione comunale valida per la tabella VIII, anche se l'esercizio abbia una superficie di vendita inferiore a 400 metri quadrati.

Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.

I comuni non possono in alcun modo istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del successivo art. 54 e del settimo comma del presente articolo.

Le autorizzazioni relative alla tabella XIV sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anzichè le categorie cui essi appartengono.

Art. 54.
(Modifiche dei comuni alle tabelle merceologiche)

Le proposte di parziali modifiche delle tabelle merceologiche ai sensi dell'art. 37 della legge, terzo comma, sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse nell'albo comunale per non meno di quindici giorni.

Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma precedente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto nel secondo comma dell'art. 37 della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Può autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.

In presenza delle condizioni previste nel comma precedente possono essere consentite, con la procedura di cui ai precedenti commi, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I.

Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I non hanno facoltà di vendere il latte fresco. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per i salumi, gli esercizi autorizzati in base alla tabella II non hanno facoltà di vendere salumi a taglio non preconfezionati.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 55.
(Pubblicità dei prezzi)

Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente la indicazione del prezzo.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e per macchine, le ferramenta e gli articoli di metallo in genere, esclusi gli articoli da cucina, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al primo comma, purchè siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini dell'impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce ed il corrispondente prezzo al pubblico.

La norma di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di merci:

confezioni di alta moda;

prodotti di pellicceria di alta moda;

oggetti artistici e d'antiquariato;

oggetti forniti dietro speciale commissione o modelli in un unico esemplare;

prodotti non finiti e soggetti ad ulteriore lavorazione;

prodotti dell'industria orafa e pietre preziose;

fiori;

profumi;

giornali e riviste periodiche.

Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al primo comma del presente articolo va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

Nell'esercizio del commercio ambulante al minuto di cui all'art. 3 della legge e alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, l'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo va osservato soltanto nella vendita di prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione dell'acquirente.

Art. 56.

(*Sanzioni amministrative di cui all'art.* 41 *della legge*)

Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 7, nell'art. 9, secondo comma, nell'art. 23, quarto comma, nell'art. 41, terzo comma, nell'art. 42, primo comma, nello art. 43, nell'art. 54, ultimo comma, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma a L. 5000 a L. 50.000.

Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 8, secondo comma, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 200.000.

L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 55 del presente decreto in materia di pubblicità dei prezzi è l'unita con la sanzione di cui al primo comma.

I limiti massimi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiati nei casi di particolare gravità e di recidiva.

Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire).000 a lire 300.000. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dalle norme del presente decreto.

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto.

Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 57.

(*Sfera di applicazione della legge*)

Ai fini dell'art. 45, n. 7, della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Ai fini dell'art. 45, n. 2, della legge, per prodotti farmaceutici o specialità medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari, normalmente posti in vendita, nelle farmacie, secondo gli usi.

Restano salve le disposizioni relative ai benefici accordati ai profughi per l'esercizio dell'attività commerciale dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 58.

(*Periodo transitorio per gli esercenti il commercio*)

Le domande presentate per ottenere l'iscrizione nel registro e il rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 42 della legge devono essere formulate in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

Quando alla data di entrata in vigore della legge sia stato emesso parere favorevole al rilascio della licenza di vendita ed esso sia già stato comunicato all'interessato secondo la procedura prevista per il rilascio delle licenze di commercio dalle autorità competenti, la licenza di vendita suddetta si intende validamente rilasciata e si fa luogo all'applicazione dell'art. 42 della legge.

La norma di cui al comma precedente si applica anche quando il ricorso presentato per ottenere il rilascio di una licenza di vendita sia stato deciso favorevolmente prima della data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni di cui all'art. 42 della legge si applicano anche a coloro che alla data della sua entrata in vigore erano in possesso di valida licenza comunale o prefettizia per la vendita al pubblico, pur non avendo ancora a tale data attivato l'esercizio.

Colui che per atto tra vivi o per causa di morte abbia ottenuto in gestione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, del presente decreto, o in proprietà un esercizio di vendita prima dell'entrata in vigore della legge, senza essere a tale data entrato in possesso della relativa licenza, ha facoltà di continuare l'attività commerciale del dante causa e di ottenere, purchè chieda l'iscrizione al registro entro i termini previsti dall'art. 42 della legge, e ne possegga i requisiti, l'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge stessa.

Nel caso previsto dal comma precedente l'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalle norme vigenti alla data del trasferimento dell'esercizio. L'autorizzazione comunale va richiesta entro i termini previsti dall'art. 42 della legge.

La norma di cui al quinto comma si applica anche quando il trasferimento dell'esercizio, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge e prima di quella del presente decreto. L'iscrizione al registro avviene secondo le norme degli articoli 4, 5 e 7 della legge.

Art. 59.

(*Periodo transitorio per gli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande*)

Le domande presentate per ottenere l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 42 della legge debbono essere formulate in conformità all'allegato n. 1 al presente decreto.

Colui che per atto tra vivi o per causa di morte abbia ottenuto in gestione, ai sensi del precedente art. 47, primo comma, o in proprietà un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, prima dell'entrata in vigore della legge, ha diritto ad essere iscritto nel registro nei termini di cui all'art. 42 della legge.

Per ottenere l'iscrizione è necessario che abbia i requisiti soggettivi prescritti dalle vigenti norme di pubblica sicurezza per il rilascio della licenza di esercente la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

La norma di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche quando il trasferimento dell'esercizio in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge e prima di quella del presente decreto.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente l'iscrizione avviene secondo le norme di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge e quelle del presente decreto.

Art. 60.

(*Commissioni e applicazione dell'art.* 42)

Per l'iscrizione nel registro e per il rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 42 della legge non è richiesto l'intervento delle commissioni di cui agli articoli 4, 15 e 16 della legge stessa.

Art. 61.

(*Surgelati*)

Gli esercenti che all'entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di licenza valida per la vendita di prodotti alimentari, anche se non comprensiva dei prodotti conservati, sono autorizzati a vendere i prodotti surgelati, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 27 gennaio 1968, n. 32, e nelle relative norme di esecuzione.

Art. 62.

(*Ricorsi*)

I ricorsi presentati alle giunte pronviciali amministrative e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato contro i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della legge sono decisi ai sensi dell'art. 44 della legge stessa.

Per la decisione dei ricorsi di cui al precedente comma relativi agli esercizi di vendita con superficie superiore a 400 metri quadrati di cui all'art. 26 della legge e per quelli relativi agli esercizi di vendita con superficie superiore a 1500 metri quadrati di cui all'art. 27 della legge, oltre al parere delle commissioni comunali previste dagli articoli 15 e 16 della legge stessa deve essere sentito il parere delle commissioni regionali di cui all'articolo 17.

Le decisioni adottate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle giunte provinciali amministrative sono trasmesse al sindaco per l'esecuzione.

Coloro a cui favore sono stati decisi i ricorsi previsti dal presente articolo hanno diritto ad ottenere, oltre all'autorizzazione comunale per la vendita, l'iscrizione nel registro, purchè presentino la relativa domanda entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso. Anche in tali casi è applicabile l'ottavo comma dell'art. 53 del presente decreto, quando si tratta di ricorsi decisi dal Ministero. Entro lo stesso termine di novanta giorni essi debbono chiedere l'iscrizione da loro preposti, ed hanno diritto ad ottenerla.

Art. 63.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO N. 7

DOMANDE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI

A) *Domanda di iscrizione al registro presentata ai sensi dell'articolo 42 della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda la nazionalità il numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, nonché quello di iscrizione nel registro delle imprese se trattasi di società soggetta all'obbligo di tale iscrizione, e l'attività economica (industriale o agricola o artigianale) eventualmente esercitata, oltre a quella commerciale, momento della presentazione della domanda.

Deve indicare altresì il numero della licenza posseduta, quale data e in base a quale disposizione legislativa (regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, o regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, o legge 5 febbraio 1934, n. 327, o regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) essa è stata rilasciata, l'autorità che ha provveduto al rilascio, le merci in essa comprese e l'ubicazione dell'impianto di vendita.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 58 del decreto debbono essere forniti, in luogo delle indicazioni precedenti, gli estremi degli atti amministrativi in base ai quali ai sensi dei commi predetti, gli interessati hanno titolo a valere della norma prevista dall'art. 42 della legge, insieme con l'indicazione della gamma merceologica e dell'ubicazione dell'impianto di vendita.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento a favore della camera di commercio del diritto fisso di cui all'art. 10 della legge.

B) *Domanda di iscrizione al registro presentata ai sensi dell'art* 42 *della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda la nazionalità per quale tipo di attività, settore e specializzazione merceologica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge intende ottenere l'iscrizione, in quale delle varie forme in uso (in sede fissa, con unità mobili di vendita, mediante apparecchi automatici, per corrispondenza, ecc.) intende svolgere l'attività di vendita, o l'ingrosso o al minuto, o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, e l'attività economica (industriale o agricola o artigianale) eventualmente esercitata al momento della richiesta d'iscrizione. Se trattasi di società sottoposta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, nella domanda deve essere indicato anche il numero di tale iscrizione.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento a favore della camera di commercio del diritto fisso cui all'art. 10 della legge.

C) *Domanda per il rilascio ai sensi dell'art.* 42 *della legge del autorizzazione prevista dall'art.* 24 *della legge stessa.*

Il richiedente deve indicare nella domanda la camera di commercio nel cui registro ha chiesto di essere iscritto e al quale data ha effettuato tale richiesta.

Deve altresì indicare il numero della licenza di commercio posseduta, in quale data e in base a quale disposizione legislativa (regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, o regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, o legge 5 febbraio 1934, n. 327) essa è stata rilasciata, l'autorità che ha provveduto al rilascio, le merci in essa comprese e l'ubicazione dell'impianto di vendita.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 58 del decreto debbono essere forniti, in luogo delle indicazioni precedenti, gli estremi degli atti amministrativi in base ai quali, ai sensi dei commi predetti, gli interessati hanno titolo a valersi della norma prevista dall'art. 42 della legge, insieme con l'indicazione della gamma merceologica e dell'ubicazione dell'impianto di vendita.

D) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.* 24 *della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda la camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione al registro, i tipi di attività, i settori e le specializzazioni merceologiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge per i quali ha ottenuto l'iscrizione.

E) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.* 34 *della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda l'ubicazione del locale di vendita.

Chi alla data dell'entrata in vigore della legge esercitava l'attività di cui all'art. 34 della legge stessa deve indicare nella domanda anche le merci eventualmente allora poste in vendita non comprese fra quelle indicate nell'art. 50 del decreto.

F) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.* 35 *della legge.*

Chi intende esercitare l'attività di vendita di cui all'art. 35 della legge deve indicare nella domanda di autorizzazione la camera di commercio nel cui registro è iscritto, il numero e la data d'iscrizione, i tipi di attività, i settori e le specializzazioni merceologiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge.

Chi alla data di entrata in vigore della legge esercitava la attività di vendita di cui all'art. 35 della legge stessa deve indicare nella domanda la camera di commercio nel cui registro ha chiesto di essere iscritto, la data della richiesta d'iscrizione, il numero e la data della licenza commerciale e le merci in essa comprese.

G) *Domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art.* 9 *della legge.*

Chi richiede l'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge deve indicare le loro generalità, data e luogo di nascita, nazionalità e residenza e allegare alla domanda la ricevuta del versamento a favore della camera di commercio del diritto fisso di cui all'art. 10 della legge.

ALLEGATO N. 2

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA

(art. 12 del decreto)

Nozioni di carattere generale su:

Legislazione sul commercio di vendita al pubblico (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale).

Legislazione igienico-sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente all'attività commerciale di vendita.

Amministrazione e contabilità aziendale.

Sistemi e tecniche di vendita.

Nozioni di carattere particolare su:

Gruppo *a*):

Alimenti di origine vegetale e animale - acque minerali - bevande alcooliche e analcooliche - prodotti tropicali - frutta secca.

Conservazione degli alimenti (salagione; essiccazione; affumicatura; fermentazione; additivi e conservativi; refrigerazione, congelazione; surgelazione; liofilizzazione; sterilizzazione).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale; igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

Gruppo *b*):

Alimenti di origine animale - composizione, frollatura e cottura delle carni.

Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; *elementi per la valutazione delle varie specie e categorie* di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli.

Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione confezione ed imballaggio delle carni.

Tecnica della sezionatura in tagli per il commercio all'ingrosso e al minuto.

Tecnica della lavorazione e preventiva selezione delle carni per la preparazione dei salumi.

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

Gruppo *c*):

Tutte le materie previste negli altri gruppi (salvo i casi di applicazione dell'art. 27 del decreto, secondo comma).

Gruppo *d*):

Merceologia, con riferimento ai seguenti prodotti: fibre tessili vegetali, animali, artificiali e sintetiche; filati (qualità, titolo, confezionamento e imballaggio); tessuti (generalità, qualità, difetti); cuoio e pellami.

Gruppo *e*):

Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei prodotti costituenti il gruppo.

Gruppo *f*):

Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei prodotti costituenti il gruppo.

Gruppo *g*):

Materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per il commercio nelle categorie di prodotti per le quali è richiesta l'iscrizione.

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI O BEVANDE

(art. 18 del decreto)

Nozioni di:

Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orari di vendita; locazione e avviamento commerciale).

Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale; bevande alcooliche e analcooliche; acque minerali e gassate; gelateria e pasticceria; conservazione degli alimenti e delle bevande).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).

Amministrazione e contabilità aziendale.

ALLEGATO N. 3

Mod. CC 1

ATTIVITA' IN SEDE FISSA DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO E DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI O BEVANDE

SCHEDA INFORMATIVA

La scheda deve essere compilata in duplice copia dal preposto alla gestione (titolare dell'impresa o altra persona), distintamente per ciascun punto di vendita (magazzino, negozio, pubblico esercizio, ecc.) e deve essere inviata (per mezzo di lettera raccomandata con R.R.) alla camera di commercio e al comune nel cui territorio opera il punto di vendita.

L'obbligo di fornire le notizie è stabilito dall'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426. Chiunque non fornisca le notizie richieste è punito con la sanzione prevista dall'art. 56 del predetto regolamento.

PARTE GENERALE

A — NOTIZIE RIGUARDANTI IL PUNTO DI VENDITA

1. *Denominazione* (insegna) . . . .

2. *Comune* . . . . *Indirizzo* . . . .

3. *Cognome e nome del preposto alla gestione* . . . .
e suo numero di iscrizione: nel registro degli esercenti il commercio . . . ., ovvero nell'elenco speciale annesso al registro predetto . . . ., della camera di commercio di . . . .

4. *Forma di commercio.*
4.1 Ingrosso ☐ 4.2 Minuto ☐ 4.3 Somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ☐
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa. Nel caso di due o più forme di commercio esercitato nello stesso locale e dalla stessa impresa barrare il quadratino corrispondente alla forma prevalente).

5. *Addetti* (personale occupato nel punto di vendita).

	M.	F.	MF.
Preposto alla gestione (titolare o altra persona) . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Familiari coadiuvanti	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Altro personale dipendente	. . . . .	. . . . .	. . . . .
In complesso . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

B — NOTIZIE RIGUARDANTI L'IMPRESA DA CUI DIPENDE IL PUNTO DI VENDITA

6. *Denominazione o ragione sociale* . . . .

7. *Comune* . . . . *Indirizzo* . . . .

8. *Forma giuridica* (impresa individuale, società in nome collettivo, ecc.) . . . .
. . . .

9. *L'impresa gestisce altri punti di vendita* (oltre quello cui si riferisce la presente scheda): SI ☐ NO ☐

Il compilatore dovrà rispondere a tutte le precedenti domande ed inoltre SOLTANTO alle domande della sezione I se la presente scheda si riferisce ad un magazzino all'ingrosso, a quelle della sezione II se la scheda riguarda un negozio al minuto e alle domande della sezione III se la scheda si riferisce ad un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande:

SEZIONE I. — MAGAZZINO INGROSSO

1. *Settore merceologico.*
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).
Alimentare . . . . ☐ Non alimentare . . . . ☐

2. *Specializzazione merceologica.*
(Barrare il quadratino corrispondente all'attività esclusiva o prevalente).

01	Cereali, legumi, farine, paste	☐	05	Altri prodotti alimentari, droghe, tropicali, bevande	☐
02	Animali vivi, carni, uova, pollame . .	☐	06	Vini e olî	☐
03	Pesce fresco e conservato	☐	07	Materiali da costruzione, impianti igienico-sanitari, articoli di installazione, legnami	☐
04	Prodotti ortofrutticoli	☐	08	Ferro, acciai, ferramenta e affini . . .	☐

09	Macchine per l'industria, il commercio e l'agricoltura	☐
10	Veicoli, parti di ricambio, gomme, pneumatici	☐
11	Carburanti, lubrificanti, combustibili	☐
12	Prodotti chimici, medicinali, sanitari, odontotecnici, di profumeria e cosmesi	☐
13	Apparecchi e materiale radiotelevisivo, elettrodomestici, apparecchiature per la casa, mobili	☐
14	Tessuti, articoli di abbigliamento, articoli da viaggio e pelletterie, calzature, pellicceríe	☐
15	Cuoi, pelli greggie e conciate	☐
16	Vetrerie, cristallerie, ceramiche, articoli casalinghi e affini	☐
17	Gioie, pietre e metalli preziosi, orologerie	☐
18	Carta, libri, cartoleria, apparecchi ottici e fotografici	☐
19	Sementi, piante, prodotti per l'agricoltura	☐
20	Altri da specificare	☐

3. *Dimensioni del magazzino.*

Superficie: mq. .

Cubatura dei locali: mc. . . .

4. *Attrezzature del magazzino.*

		SI	NO
Raccordi ferroviari . . .		☐	☐
Automezzi .	N.		
Impianti frigoriferi .	mq. . . . e/o mc. .		

5. *Estensione massima dell'area operativa.*

(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

Comunale ☐

Provinciale . . . . . ☐

Nazionale . . . . . ☐

Extranazionale . . . . . ☐

6. *Collegamenti economici del punto di vendita.*

(Barrare i quadratini corrispondenti alle voci che interessano).

Aderente ad una unione volontaria tra grossisti e dettaglianti ☐

Aderente ad un consorzio per gli acquisti . ☐

Collegato per gli acquisti esclusivamente o prevalentemente con una singola industria ☐

Non aderente e non collegato . ☐

SEZIONE II. — NEGOZIO AL MINUTO

Estremi dell'autorizzazione comunale: N. . . . rilasciata il . . . .

1. *Settore merceologico.*

(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

Alimentare . . . . ☐

Non alimentare . . . ☐

Misto (alimentare e non alimentare, quando non vi sia netta prevalenza di uno dei due settori) ☐

2. *Specializzazione merceologica.*

(Barrare il quadratino corrispondente all'attività esclusiva o prevalente. Indicare, altresì, con la massima approssimazione possibile, la effettiva superficie di vendita di ciascun gruppo di merci che interessa, in rapporto allo spazio da esse occupato).

			mq.
01	Pane, pasta, alimentari vari (esclusi i prodotti carnei freschi e conservati, i prodotti ittici e ortofrutticoli freschi e la pasticceria fresca), drogherie, salumerie, pizzicherie, rosticcerie senza licenza di P. S.	☐	....
02	Latte (venduto senza licenza di P. S.)	☐	
03	Vini e olî (escluse le mescite)	☐	
04	Carni di tutte le specie animali (escluse le carni suine e di bassa macelleria) fresche, conservate e comunque preparate e confezionate, frattaglie, salumi, uova	☐	....
05	Carni e frattaglie congelate di ogni specie animale, escluse quelle equine e di bassa macelleria, uova	☐	....
06	Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati	☐	....
07	Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate e confezionate	☐	....
08	Prodotti ittici freschi e comunque conservati	☐	....
09	Pasticceria fresca e conservata, gelati, dolciumi freschi e conservati	☐	....

		mq.
10	Articoli di vestiario confezionati (esclusi i prodotti dell'artigianato e dell'alta moda) ☐	....
11	Articoli tessili per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa ☐	....
12	Prodotti per abbigliamento, dell'artigianato e dell'alta moda, pellicce ☐	....
13	Accessori di abbigliamento, filati, mercerie, biancheria personale ☐	....
14	Calzature, articoli in pelle e cuoio ☐	....
15	Mobili anche in vimini, canne e giunchi ☐	....
16	Elettrodomestici, apparecchi radio, televisori e altri per registrazione e riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico ☐	....
17	Articoli casalinghi, ceramiche, vetrerie, cristallerie ☐	....
18	Macchine, attrezzature e articoli tecnici per agricoltura, industria, artigianato e commercio ☐	....
19	Oggetti d'arte, artigianato artistico, case di vendita all'asta, arredi sacri, articoli religiosi, numismatica e filatelica ☐	....
20	Ferramenta, vernici, colori, carte da parati ☐	....
21	Profumeria, bigiotteria, articoli per fumatori ☐	....
22	Strumenti musicali e simili . . ☐	....
23	Prodotti e sementi per l'agricoltura ☐	....
24	Automotocicli, motonautica, relativi accessori e pezzi di ricambio ☐	....
25	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici ☐	....
26	Librerie e cartolerie . . . . . ☐	....
27	Gioiellerie, orologerie . . . . . ☐	....
28	Fiori, piante e sementi da giardino ☐	....
29	Macchine, attrezzature e mobili per ufficio ☐	....
30	Giocattoli e articoli per l'infanzia ☐	....
31	Rivendite e chioschi di giornali e riviste ☐	....
32	Altri (da specificare) . . . . . ☐	....
	. . . . ☐	....
	. . . . ☐	....
	. . . . ☐	....
	. . . . ☐	....
	. . . . ☐	....

3. *Superficie di vendita del negozio.* mq. . . . .

Nel caso che nel negozio siano vendute congiuntamente merci alimentari e non alimentari, indicare con la massima possibile approssimazione la superficie di vendita dei due settori:

alimentare mq. . . . .

non alimentare mq. . . . .

4. *Superficie di vendita indicata nell'autorizzazione comunale per le tabelle di generi di largo e generale consumo.*

Tabelle	Mq.
I	. . . . . .
II	. . . . . .
III	. . . . . .
VI	. . . . . .
IX	. . . . . .

5. *Tecniche di vendita.*

(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

Esclusivamente al banco . . . . ☐ Esclusivamente a self-service . . . . ☐

Prevalentemente al banco . . . . ☐ Prevalentemente a self-service . . . . ☐

6. *Attrezzature in dotazione all'esercizio.*

Registratori di cassa N.
Armadi frigoriferi »
Banchi frigoriferi ml.
Celle frigorifere mq. e/o mc. . .

7. *Collegamenti economici del punto di vendita.*
(Barrare i quadratini corrispondenti alle voci che interessano).

Aderente ad una unione volontaria con grossisti	☐	Collegato per gli acquisti esclusivamente o prevalentemente con la produzione	☐
Aderente ad un gruppo di acquisto tra dettaglianti	☐	Cooperativa di consumo . . .	☐
Affiliato a grandi imprese della distribuzione	☐	Non aderente e non collegato . . .	☐

SEZIONE III. — SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI O BEVANDE

1. *Tipo di esercizio.*
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

01	Bar, caffè, gelateria	☐	03	Tavola calda, rosticceria	☐
02	Ristorante, trattoria, birreria, osteria	☐	04	Altra (da specificare)	☐

2. *Superficie di vendita dell'esercizio.* mq. . . . . . .

3. *Collegamenti economici dell'esercizio.*
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

Aderente ad un gruppo di acquisto . . ☐
Non aderente . . . . ☐

Data . . . .

Firma . . . .

Mod. CC 2

ATTIVITA' MOBILI DI VENDITA ALL'INGROSSO O AL MINUTO, DI VENDITA AMBULANTE, PER CORRISPONDENZA SU CATALOGO, A DOMICILIO, AUTOMATICA

SCHEDA INFORMATIVA

La scheda dovrà essere compilata SOLTANTO dalla sede centrale dell'impresa (anche nel caso della esistenza di filiali) e dovrà essere inviata (per mezzo di lettera raccomandata con R.R.) alla camera di commercio e al comune nella cui circoscrizione è ubicata tale sede centrale.

Per le imprese che esercitano la vendita automatica la scheda dovrà essere inviata, anche, a tutti i comuni nel cui territorio sono installati gli apparecchi automatici.

L'obbligo di fornire le notizie è stabilito dall'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426. Chiunque non fornisca le notizie richieste è punito con la sanzione prevista dall'art. 56 del predetto regolamento.

PARTE GENERALE

NOTIZIE RIGUARDANTI L'IMPRESA

1. *Denominazione o ragione sociale* . . . .

2. *Comune* . . *Indirizzo* . . . .

3. *Cognome e nome del titolare dell'impresa o legale rappresentante della società* . . . .

e suo numero di iscrizione: nel registro degli esercenti il commercio . . . .
. della camera di commercio di . . . .

4. *Forma giuridica* (impresa individuale, società in nome collettivo, ecc.). . . . .

5. *Forma di commercio.*
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

5.1 Vendita mobile ingrosso . . . . ☐
5.2 Vendita mobile al minuto . . . . ☐
5.3 Vendita ambulante (legge 5 febbraio 1934, n. 327) ☐
5.4 Vendita per corrispondenza su catalogo . ☐
5.5 Vendita a domicilio . . . . ☐
5.6 Vendita automatica . . . . ☐

6. *Settore merceologico.*
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

01 Alimentare . . . . ☐
02 Non alimentare . . . . ☐
03 Misto (alimentare e non alimentare, quando non vi sia netta prevalenza di uno dei due settori) ☐

7. *Addetti* (personale occupato nell'impresa).

	M.	F.	MF.
Preposto alla gestione (titolare o altra persona)	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Familiari coadiuvanti	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Altro personale dipendente	. . . . .	. . . . .	. . . . .
In complesso . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

Il compilatore dovrà rispondere a tutte le precedenti domande ed inoltre SOLTANTO alle domande della sezione I se la presente scheda si riferisce ad impresa che svolge attività di vendita mobile all'ingrosso o al minuto, a quelle della sezione II se la scheda riguarda un'impresa di vendita ambulante, alle domande della sezione III se trattasi di impresa di vendita a domicilio e alle domande della sezione IV se la scheda riguarda un'impresa che svolge l'attività di vendita automatica.

SEZIONE I. — VENDITA MOBILE INGROSSO O MINUTO

1. *Estensione massima dell'area operativa.*
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

Comunale . . . . ☐
Provinciale . . . . ☐
Nazionale . . . . ☐
Extranazionale . . . . ☐

2. *Numero degli automezzi* . . . .

3. *L'impresa oltre ad esercitare l'attività mobile di vendita, gestisce*:

	SI	NO	
Punti di vendita all'ingrosso in sede fissa	☐	☐	N. . . . .
Punti di vendita al minuto in sede fissa	☐	☐	N. . . . .

(Rispondere « si » o « no » e in caso affermativo indicare il numero dei punti di vendita gestiti).

SEZIONE II. — VENDITA AMBULANTE (legge 5 febbraio 1934, n. 327)

1. *Province per le quali è valida la licenza*:

. . . .
. . . .
. . . .

2. *La vendita viene effettuata*:
(Barrare i quadratini corrispondenti alle voci che interessano).

Con banco mobile . . . . ☐
Porta a porta . . . . ☐
Con automezzi . . . . ☐

3. *L'impresa oltre ad esercitare la vendita ambulante, gestisce*:

	SI	NO	
Punti di vendita al minuto in sede fissa	☐	☐	N. . . . .

(Rispondere « si » o « no » e in caso affermativo indicare il numero dei punti di vendita gestiti).

SEZIONE III. — VENDITA A DOMICILIO

1. *Estensione dell'area operativa.*
(Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa).

Locale . . . . ☐
Nazionale . . . . ☐

SEZIONE IV. — VENDITA AUTOMATICA

1. *Installazione degli apparecchi.*

(Barrare i quadratini corrispondenti alle voci che interessano).

In appositi locali adibiti esclusivamente alla vendita automatica ☐ N. dei locali .

Su aree pubbliche . . . . ☐

Presso punti di vendita appartenenti ad altre imprese ☐

2. *Principali prodotti distribuiti.*

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

3. *Dislocazione territoriale degli apparecchi.*

(Elencare i comuni nel cui territorio sono installati gli apparecchi automatici.

Comune . . . . prov. di . . . . Comune . . . . prov. di . . . . .

Comune . . . . prov. di . . . . Comune . . . . prov. di . . . . .

Comune . . . . prov. di . . . . Comune . . . . prov. di . . . . .

Comune . . . . prov. di . . . . Comune . . . . prov. di . . . . .

Comune . . . . . . prov. di . . . . Comune . . . . prov. di . . . . .

Avvertenza. — A norma delle disposizioni vigenti, riportate nella testata del modello, una copia della presente scheda, dovrà essere inviata a tutti i comuni nel cui territorio sono installati gli apparecchi automatici.

Data . . . .

(1329) **Firma** . . . .

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651079) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.